

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Seminario
***L'impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di
Servizi e di SCIA sulle procedure amministrative e sul
Portale regionale CalabriaSUAP***

**Il DPR 160/2010 e le azioni di semplificazione in materia di SCIA
(SCIA 1 - D.lgs. 126/2016 - e SCIA 2 - D.lgs. 222/2016) e di
Conferenza dei Servizi - D.lgs 127/2016**

a cura di Caterina Errigo

Catanzaro, 26 luglio 2018
Sala Oro, Cittadella Regionale, Viale Europa (località Germaneto)

Le disposizioni del D.P.R. 160/2010

Il **SUAP** è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i **procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive** e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. n. 59/2010.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività precedenti ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in **modalità telematica** al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Funzioni ed Organizzazione del SUAP

Il SUAP **assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva** in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP: gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, **non possono trasmettere al richiedente** atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Funzioni ed Organizzazione del SUAP - segue

Salva diversa disposizione dei comuni interessati e **ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP**, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in **formato elettronico e trasmessi in via telematica** secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico.

Il **collegamento tra il SUAP e il registro imprese** avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del d.lgs n. 196/2003.

Procedimento automatizzato (art. 5)

Nei casi in cui le attività di impianti produttivi e di prestazione di servizi sono soggette alla disciplina della SCIA la segnalazione è presentata al SUAP.

La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta.

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni e, ove espressamente previsto dalla legge, dalle attestazioni ed asseverazioni, corredate dagli eventuali elaborati tecnici, di cui all'art. 19, co. 1, della l. n. 241/1990 e s.m.

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, **verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.** In caso di verifica positiva, **rilascia automaticamente la ricevuta** e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

La ricevuta automatica costituisce titolo abilitativo per l'avvio immediato dell'attività.

Procedimento automatizzato (art. 5) - segue

Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

Ai sensi dell'art. 38, co. 3, lett. f), del decreto-legge 112/2008, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 20 della l. n. 241/1990 e s.m., in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Procedimento ordinario (art. 7)

Nei casi in cui non sia applicabile la SCIA, le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, **entro trenta giorni dal ricevimento**, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa. decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, **il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni** (30+30=60 gg), decorso il termine di cui al periodo precedente (30 gg), salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.

Qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi.

Scaduto il termine di 60 gg, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, co. 3, lett. h), del d.l. n. 112/2008.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli art. da 14 a 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m., è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Articolo 19 L. 241/90:

«Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.»

«Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti»

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

- Con la **SCIA** è l'imprenditore che si assume la responsabilità di dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma per l'esercizio dell'attività.
- L'attività può essere avviata **dalla data di presentazione** della SCIA
- il SUAP **rilascia immediatamente la ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA** (la data di protocollazione della pratica non può essere diversa da quella della presentazione – art. 18-bis L. 241/90). Le istanze producono i propri effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

- Il SUAP e gli Enti coinvolti dal SUAP, hanno 60 gg. di tempo (30 gg per la SCIA in materia edilizia) dalla data di presentazione della SCIA per le verifiche sostanziali sulle dichiarazioni ed asseverazioni allegati alla SCIA
- In caso di verifica negativa sulla presenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività viene disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. Se gli ostacoli sono superabili si può richiedere la conformazione dell'attività dando un termine NON inferiore a 30 gg.
- In caso di richiesta di conformazione, qualora ricorrano pericoli per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.
- In difetto di adozione delle misure di conformazione, l'attività si intende vietata.
- Decorso il termine per le verifiche, l'Amministrazione competente può intervenire in autotutela nel termine di 18 mesi dalla data di decorrenza del termine per le verifiche (art.2, c. 4, D.lgs 222/2016)

Le nuove tipologie : la SCIA unica

- Con la **SCIA UNICA** (es: SCIA commerciale + Cila o SCIA edilizia, oppure Notifica sanitaria) si applica **l'articolo 19-bis, comma 2, della Legge 241/90**, prevedendo l'inoltro al SUAP delle SCIA, comunicazioni, asseverazioni, attraverso un'UNICA SCIA, una pratica unica, che viene trasmessa immediatamente dal SUAP a tutte le Amministrazioni interessate e coinvolte nel procedimento.
- **L'attività viene avviata con la presentazione della SCIA.**

Le nuove tipologie: la SCIA condizionata

Con la **SCIA CONDIZIONATA** (es: SCIA amministrativa + Autorizzazione paesaggistica o Autorizzazione Unica Ambientale) si configura una nuova tipologia di procedimento amministrativo che, al pari di quanto già previsto in edilizia (*SCIA edilizia con richiesta di atti presupposti*), consente, laddove l'attività principale sia soggetta a SCIA, ma la stessa sia «condizionata» dalla necessità di acquisire pareri, autorizzazioni o nulla, di presentare la SCIA, chiedendo, nel contempo, al SUAP, di acquisire le autorizzazioni o i pareri, fornendo la documentazione prevista per i casi specifici.

L'attività potrà essere avviata solo dopo che il SUAP avrà comunicato l'acquisizione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta.

IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

1. completa l'attuazione della delega dell'art. art. 5 della legge n. 124 del 2015 relativa alla "precisa individuazione dei procedimenti"
2. effettua la ricognizione delle attività private in materia di edilizia, ambiente, commercio e attività assimilabili nella Tabella A, che forma parte integrante del decreto
3. indica per ciascun procedimento/attività della Tabella A il regime amministrativo applicabile e descrive la concentrazione dei regimi amministrativi valevole su tutto il territorio nazionale
4. introduce disposizioni generali sulla SCIA (come la disposizione sul termine di decorrenza del termini per l'autotutela)
5. introduce disposizioni specifiche intervenendo sui settori liberalizzati

Le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

IL D.LGS. n. 222/2016: la tabella A

www.italiasemplice.gov.it

D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222 - Tabella A

INDICE

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Le pagine seguenti, di dettaglio, sono pubblicate al fine di una più agevole consultazione. Al fine della valenza giuridica si fa, comunque, riferimento al documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016.

LEGENDA

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA
2. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI
5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO
6. SALE GIOCHI
7. AUTORIMESSE
8. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
9. OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI

SEZIONE II - EDILIZIA

EDILIZIA - Introduzione

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI
2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO
3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

SEZIONE III - AMBIENTE

1. AMBIENTE

IL D.LGS. n. 222/2016: la tabella A e l'individuazione dei regimi amministrativi

D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

[> Torna all'indice](#)

#	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n.151/2011.	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
2	Subingresso	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n.151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
3	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

Le nuove regole sulla Conferenza dei servizi in base al Decreto legislativo 127/2016

- Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall'art. 47 del CAD.
- Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica "ordinaria" la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell'avvenuta ricezione (art. 14-*bis*, comma 1).
- Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14-*bis*, comma 2, lettera a).

La Conferenza dei servizi semplificata asincrona

- È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità "asincrona", mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso etc.
- Si decide al **massimo in 45 giorni (90 giorni** quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).
- Si considera acquisito **l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse** nei tempi previsti (silenzio assenso, che vale per tutti i procedimenti, tranne che per quelli per cui l'Unione Europea richiede un atto espresso come VIA, AIA, ecc.). Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l'assenso anche **quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti** (art. 14-*bis*, comma 4).

La Conferenza dei servizi simultanea sincrona

- La **conferenza "simultanea"** con **la riunione** si tiene solo quando è strettamente necessaria:
 - a) nel caso di decisioni di particolare complessità;
 - b) quando nella conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali), che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni.
 - c) in caso di progetto sottoposto a **valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale**: in questa ipotesi, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una conferenza di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (art. 14, comma 4).
- Alla riunione della conferenza partecipa **un solo rappresentante** per le amministrazioni dello Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale.
- La conferenza **si conclude in 45 giorni (90 giorni)** nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).
- Anche in questo caso si considera acquisito **l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse** nel termine previsto.

Le applicazioni delle misure di semplificazione nel portale CalabriaSUAP

(Illustrazione direttamente sul portale)